www.infoparlamento.it

Newsletter del 2 Ottobre 2017

- FINCO

2.1 CODICE APPALTI: CONTINUA L'ATTACCO AI LIMITI PER I LAVORI IN SUBAPPALTO – Newsletter n. 9

Che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici non piaccia alle imprese edili generaliste è cosa risaputa; formalmente perché avrebbe condotto alla "paralisi" degli appalti, sostanzialmente perché sono stati introdotti una serie di meccanismi che "orientano" la loro libertà di impresa (rectius: la libertà di fare quello che vogliono). Limiti al subappalto, limiti all'appalto integrato, limiti alla possibilità di varianti, limiti alla possibilità di pagare il subappaltatore "con calma", limiti alla possibilità di qualificarsi con i lavori fatti da altri…

Sul subappalto, in particolare, gli animi si sono riaccesi alla luce di una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 Aprile scorso (C 298-15), il cui dispositivo è stato reso pubblico solo di recente, che oltre a riferirsi ai settori c.d. "esclusi" e ad appalti sotto soglia comunitaria ma di interesse transfrontaliero, ribadisce quella che è la sua linea (peraltro definita in pochissime sentenze): ci possono essere limiti al subappalto, ma vanno valutati nel caso concreto e non posti in maniera astratta.

Chiaro è che la giustizia comunitaria ha un orientamento diverso rispetto a quello dell'Italia sul tema (che abbraccia considerazioni più ampie del semplice rispetto dei Trattati o di regole, queste si generali ed astratte, nate in contesti molto diversi e guardando a paesi che non sono il nostro), ma l'affermazione secondo cui l'Europa sostiene il subappalto libero è decisamente priva di fondamento.

E' singolare, ma forse non troppo, che l'Ance (Confindustria), oltre ad aver contestato in quella sede il pagamento diretto ai subappaltatori (sarebbe legittimo chiedersi perché mai….visto che tra le imprese che rappresentano forse qualche subappaltatore c'è, ma evidentemente conta poco), ha presentato un esposto alla Commissione Europea in merito a come il subappalto è complessivamente regolamentato nel nostro Paese (si veda, a questo proposito la Newsletter FINCO di Marzo 2017) e che questo potrebbe portare a degli interventi comunitari sul tema che auspichiamo non ci siano, proprio in ragione delle peculiarità che il mercato italiano degli appalti ha rispetto a quello di altri Stati.

Il Legislatore non si è lasciato influenzare nella fase finale del c.d. "Correttivo Appalti" (D Lgs 56/17) e confidiamo che continui a mantenere una posizione ferma su un tema così delicato.

Non si vuole nel complesso dire che il Codice non sia perfettibile, ma fino a quando non sarà completamente applicato non potrà essere seriamente valutato.

Non è legittimo neppure paventare seriamente il rischio di una riforma "incompiuta" - come fa in tempestiva sintonia il giornale di Confindustria - solo perché mancano una serie di atti applicativi: la struttura del Codice è complessa ed ha l'ambizione di essere, al tempo stesso, innova-tiva e più flessibile rispetto al passato, e questo, inevitabilmente, ha delle ripercussioni sui tempi di piena attuazione della riforma. Né si può seriamente pensare che una riforma profon-da che impatta il 15% del PIL del nostro Paese possa essere di semplice ed immediata operati-vità.

Il fatto però che manchino Linee Guida e Decreti non deve trasformarsi in un alibi per le stazioni appaltanti che potrebbero tranquillamente bandire gare come hanno fatto - usando le regole che ci sono - tutte quelle Amministrazioni che hanno consentito la crescita esponenziale ad esempio degli appalti di progettazione di ***Anas o Ferrovie.***